



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 647 DEL 13 LUGLIO 2006

Oggetto: Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2006/2007, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.

- VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Reg. CE n. 1227/00 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo e alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Reg. CE n. 1623/2000 relativo all'organizzazione comune di mercato per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
- VISTO il Reg. CE n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- VISTO il decreto legislativo n. 260/2000 e modifiche concernente le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. CE n. 1493/99;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 647

DEL 13.07.2006

VISTA la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione Comune di mercato (OCM) del vino ed in particolare l'art. 9 che stabilisce che le Regioni debbano stabilire annualmente con un proprio provvedimento il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni dei vini;

CONSIDERATO che è necessario emanare un provvedimento per stabilire in Sardegna il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione;

DECRETA

ART. 1 Il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2006-2007 ha inizio il 1 agosto 2006 e termina il 30 novembre 2006.

ART. 2 Le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 1 agosto 2006 al 31 dicembre 2006.

ART. 3 Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito devono essere comunicate a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti all'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Cagliari avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.

ART. 4 E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ad eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

L'Assessore

Dott. Francesco Foddis